



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO 54 DEL 14/02/2025

OGGETTO:

LOCAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO AD USO RIMESSAGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI IN VIA PROVINCIALER 4B. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCOM DI BARALE GIUSEPPE E RICCARDO SNC.

CIG: ZC42BE5E16

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con Giunta Comunale n. 24 del 06/02/2019 l'amministrazione ha deliberato l'intenzione di affittare dalla ditta *"Elcom di Barale Giuseppe e Riccardo snc"* con sede in Roccaforte Mondovì, Via Provinciale 4/A, una porzione di capannone da destinare all'uso rimessaggio macchine ed attrezzature comunali, in quanto gli spazi presenti al di sotto della scuola primaria in piazza Mons. Eula risultano insufficienti a contenere i mezzi più grandi;
- la porzione di fabbricato è censita al catasto fabbricati con il Fg. 21 mapp. 457 sub. 1 cat. D/7, con una superficie netta di mq 163,00 per i quali, in base agli accordi presi, si è definito un canone di affitto annuo di € 3.912,00;
- richiamata quindi la Determinazione n. 41 del 14/02/2019 con la quale è stato disposto l'affidamento alla ditta *"Elcom di Barale Giuseppe e Riccardo snc"* con sede in Roccaforte Mondovì, Via Provinciale 4/A, per la locazione di una porzione di capannone ad uso rimessaggio macchine ed attrezzature comunali la impegnando una spesa annua di € 3.912,00;

Richiamato il contratto rep. 1182 del 10/04/20219 con il quale l'affidatario e il Comune di Roccaforte Mondovì, nella persona del responsabile dell'area tecnica, hanno stipulato l'accordo pluriennale che stabilisce il pagamento del canone annuo in un'unica soluzione, previa presentazione di regolare fattura;

Accertato che al punto 3 del contratto è specificata la durata della locazione con decorrenza 01 febbraio 2019 e scadenza il 31 gennaio 2025 e che la stessa si intende prorogata di ulteriori sei anni, salvo diniego del locatore alla prima scadenza contrattuale;

Visto l'art. 28 della Legge 292/1978, che norma il tacito rinnovo del contratto, nella forma prevista "di sei anni in sei anni", salvo che venga data disdetta nei termini fissati dalla stessa;

Accertato che il magazzino locato è ancora in uso da parte del Comune e che nei termini di legge non è pervenuto alcun diniego da parte del locatore;

Visti gli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato) del Codice.

Visto l'art. 229 del D.Lgs. 36/2023:

- *comma 1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023;*
- *comma 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;*

Richiamati:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 comma 2 del citato decreto, il quale prevede che, In caso di affidamento diretto, la determinazione a contrattare individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 62 comma 1 prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con l'esecuzione del presente contratto si intende procedere con l'impegno di spesa per la locazione del fabbricato in premessa e riferita alle annualità 2025-2026-2027, specificando che le annualità successive troveranno copertura nei prossimi bilanci previsionali pluriennali;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento per il servizio in parola e sarà perfezionato mediante sottoscrizione della lettera commerciale di conferimento dell'incarico;
- c) la scelta del contraente è avvenuta secondo quanto disposto all'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MePA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Attesa la necessità di procedere con l'affidamento alla ditta *Elcom di Barale Giuseppe e Riccardo snc* con sede in Roccaforte Mondovì, Via Provinciale 4/A, per la locazione di una porzione di capannone da destinare ad uso rimessaggio macchine ed attrezzature comunali e comportante una spesa annua di

€ 3.912,00 per le annualità 2025-2026-2027, specificando che le annualità successive troveranno copertura nei prossimi bilanci previsionali pluriennali;

Ritenuto che il prezzo offerto sia congruo con quanto richiesto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, data la comprovata solidità dell'operatore economico e la specificità della prestazione da espletare, non viene richiesta la garanzia definitiva;
- l'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) stabilisce, tra l'altro, che per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5 e dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, a conclusione dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'affidatario, condotta ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, si procederà alla sottoscrizione del contratto mediante scambio di lettere commerciali;

Dato atto che per quanto riportato nella Tabella A dell'Allegato I.IV l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto di cui all'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 è esente per la fascia di importo contrattuale inferiore a € 40.000;

Acquisito il D.U.R.C. n. Prot. INAIL_47808827, richiesta del 13/02/2025 con validità sino al 13/06/2025, riscontrante la conformità ai sensi della vigente normativa in materia di regolarità contributiva;

Richiamati l'art. 9 del D.L. 78/2009 e l'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base ai quali il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accettare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato atto che detto accertamento è stato effettuato con esito positivo;

Evidenziato che a norma dell'Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'Art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che:

- ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accettare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la locazione di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- che la spesa complessiva annua di € 3.912,00 trova copertura alla voce 480 capitolo 480 articolo 99 del Bilancio di previsione 2025/2027;

Dato atto che:

- il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **ZC42BE5E16**;
- in seguito all'affidamento, la ditta incaricata assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
- ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì;

Richiamato altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 27/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati e successive variazioni;

Vista la deliberazione di C. C. n. 30 del 27/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/10/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa);

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Obblighi di pubblicazione);

D E T E R M I N A

- 1. Di approvare**, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
- 2. Di impegnare** la spesa complessiva di € 23.472 alla voce 480 capitolo 480 articolo 9 del Bilancio di previsione 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità con la seguente ripartizione:
 - annualità 2025 per € 3.912,00
 - annualità 2026 per € 3.912,00
 - annualità 2027 per € 3.912,00specificando che le annualità successive troveranno copertura nei prossimi bilanci previsionali pluriennali.
- 3. Di affidare**, così come indicato nelle premesse, alla ditta *Elcom di Barale Giuseppe e Riccardo snc* con sede in Roccaforte Mondovì, Via Provinciale 4/A, la locazione di una porzione di capannone da destinare ad uso rimessaggio macchine ed attrezzature comunali, per l'importo annuale di € 3.206,56 oltre Iva 22% e complessivi € 3.912,00.
- 4. Di dare attuazione** all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta pari ad **euro 705,44** è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).

5. Di dare atto che:

il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) è **ZC42BE5E16**;

- la società incaricata:
 - assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
 - ha prodotto la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare della ditta del possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell'affidatario della lettera commerciale di conferimento dell'incarico;
- con la conclusione del contratto gli affidatari assumeranno, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaborte Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione dei contratti non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roccaborte Mondovì, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2014;
- il pagamento del canone di locazione avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale del Comune di Roccaborte Mondovì.

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di spesa relativamente al capitolo sopra indicato è l'Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell'Area tecnica.

7. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

s.m.i.F.to:

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Roccaborte Mondovì, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE